



di debito di valore, o nella misura che sarà ritenuta più congrua sempre nei limiti della competenza, oltre ulteriori interessi legali maturandi sino al soddisfo, condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo

Per il convenuto: si chiede in primis di dichiarare improcedibile la domanda attorea per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita, nel merito per quanto dedotto nella parte motiva, rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata ed illegittima, in conseguenza condannare l'attore alla corresponsione in favore del sig. della somma che sarà considerata equa e giusta ai sensi dell'art 96 c.p.c. in ogni caso, con vittoria di diritti spese ed onorari di causa, in subordine ed in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice di ridurre l'ammontare della stessa a quanto ritenuto di giustizia.

### **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. M. S. conveniva in giudizio il sig. L. A. affinché fossero assunte le determinazioni in narrativa specificate. Sosteneva parte attorea che, in qualità di titolare dello studio gli era stato conferito dal L. mandato di assistenza rappresentanza e consulenza stragiudiziale per la gestione del sinistro occorsogli il 2.06.2007. Con il mandato l'attore seguiva la pratica per ottenere il risarcimento dei danni subiti sia nella fase stragiudiziale che nella successiva fase giudiziale, tuttavia, il L. non corrispondeva il compenso pattuito e i solleciti non sortivano alcun effetto.

Si costituiva il sig. L. A. che, in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nel merito, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito, rassegnava le suindicate conclusioni.

All'udienza del 7 ottobre 2016 le parti precisavano le conclusioni chiedendo che la causa fosse decisa e il Giudice di Pace, previa autorizzazione al ritiro dei fascicoli, nonché al deposito di comparse conclusionali, che entrambe le parti depositavano, tratteneva la causa in decisione.

Si ritiene di dovere decidere soltanto sull'eccezione preliminare sollevata dal convenuto in relazione al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda che assorbe il merito della controversia.

Si osserva che la negoziazione assistita è un procedimento che può prima condurre alla sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in modo stragiudiziale tramite avvocati una lite che è tra di loro insorta e che riguarda diritti disponibili, nonché, in un secondo momento, alla successiva attività di negoziazione vera e propria, che può sfociare in un altro accordo (compositivo della lite) che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nel caso di specie parte attorea non attivava la suddetta procedura e, l'adito Giudicante trattandosi di negoziazione assistita obbligatoria ex lege alla prima udienza di comparizione, rinviava per consentirne l'espletamento.

All'udienza del 30 marzo 2016 parte convenuta depositava l'atto con il quale dichiarava di accettare l'invito avanzato dall'attore e disponibile a stipulare la convenzione di negoziazione assistita.

Tuttavia alla successiva udienza, fissata nei termini di legge, si prendeva atto che non veniva stipulata né la convenzione, né tantomeno vi era stato uno scambio di proposte tra le parti.

Si deve, dunque, precisare un importante profilo da osservare affinché l'ordine del giudice possa ritenersi correttamente eseguito e la condizione di procedibilità verificata.

Secondo il comma 2 dell'art. 3 della legge 162/14, nei casi di negoziazione assistita obbligatoria la condizione di procedibilità si considera avverata quando, nei trenta giorni dalla comunicazione dell'invito, vi è stato rifiuto dell'invito o non vi è stata adesione.

Se, invece, la parte chiamata aderisce all'invito entro trenta giorni dalla sua comunicazione si potrà allora concludere la convenzione di negoziazione assistita, con la conseguenza che dovrà poi verificarsi se vi è stato o meno l'accordo e se sia o meno decorso il termine massimo concordato.

Nel caso di specie, avendo parte convenuta accettato l'invito a cui non è stato dato alcun seguito, si ritiene che non si sia formata la condizione di procedibilità della domanda in quanto la negoziazione non si è mai effettivamente avviata.

Pertanto non può che dichiararsi l'improcedibilità della domanda che preclude l'esame di ogni ulteriore eccezione, nonché l'esame del merito della stessa.

Per quanto riguarda le spese di giudizio il Giudicante ritiene di compensarle integralmente tra le parti e può essere giustificata esclusivamente in riferimento al tipo di statuizione adottata (Cass. n. 4251 del 22/02/2010) trattandosi di questione preliminare e non di merito

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace adito, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.198/2016 del Ruolo Generale Affari Ordinari e non contenziosi, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- Dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dal sig. \_\_\_\_\_ per i motivi  
di cui in narrativa;

- Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Potenza, 20.10.2016

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Maria Antonietta Lauletta